



COMUNICATO UFFICIALE N. 139
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. 81/AA e 82/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 106 pf 15-16 adottato nei confronti del Sig. Tommaso Bianchi, del Sig. Mattia Gorgone, del Sig. Alessandro Pini e del Sig. Federico Pini avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO BIANCHI, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 con la società A.S.D. MELEGNANO CALCIO, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del C.U. n.° 1 emanato dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2014/2015, allo specifico titolo “*raduni giovani calciatori*” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione ad organizzare eventi, per aver partecipato il 21 giugno 2015 al raduno denominato “DIVERTIAMOCI INSIEME”, organizzato dalla Società S.S. DRESANO, in assenza sia del necessario nulla-osta della società di appartenenza, sia della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente;

MATTIA GORGONE, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 con la società U.S. FISSIRAGA A.S.D. per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del C.U. n.° 1 emanato dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2014/2015, allo specifico titolo “*raduni giovani calciatori*” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione ad organizzare eventi, per aver partecipato il 21 giugno 2015 al raduno denominato “DIVERTIAMOCI INSIEME”, organizzato dalla Società S.S. DRESANO, in assenza sia del necessario nulla-osta della società di appartenenza, sia della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente;

ALESSANDRO PINI, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 con la società A.C. CASALMAIOCCO per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del C.U. n.° 1 emanato dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2014/2015, allo specifico titolo “*raduni giovani calciatori*” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione ad organizzare eventi, per aver partecipato il 21 giugno 2015 al raduno denominato “DIVERTIAMOCI INSIEME”, organizzato dalla Società S.S. DRESANO, in assenza sia del necessario nulla-osta della società di appartenenza, sia della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente;

FEDERICO PINI, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 con la società A.C. CASALMAIOCCO per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 92 delle N.O.I.F., in riferimento al punto 2.6 del C.U. n.° 1 emanato dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2014/2015, allo specifico titolo “*raduni giovani calciatori*” che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione ad organizzare eventi, per aver partecipato il 21 giugno 2015 al raduno denominato “DIVERTIAMOCI INSIEME”, organizzato dalla Società S.S. DRESANO, in assenza sia

del necessario nulla-osta della società di appartenenza, sia della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Signora Libera Nanni nella qualità di esercente la patria potestà del calciatore TOMMASO BIANCHI, dal Sig. Marcello Gorgone nella qualità di esercente la patria potestà del calciatore MATTIA GORGONE e dal Sig. Riccardo Pini nella qualità di esercente la patria potestà dei calciatori ALESSANDRO e FEDERICO PINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di una giornata di squalifica per il Sig. TOMMASO BIANCHI, dell'ammonizione per MATTIA GORGONE, dell'ammonizione per ALESSANDRO PINI e dell'ammonizione per FEDERICO PINI.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 268 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Daniele MALGARI, Giancarlo MIGLIORATI e della Società A.S.D. GSO AZZANO MELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE MALGARI, all'epoca dei fatti dirigente della A.S.D. GSO Azzano Mella, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato su delega del Presidente presso gli uffici competenti della Federazione la richiesta di tesseramento del calciatore Carlo Tancredi in palese violazione delle procedure previste e con sottoscrizione apocrifa;

GIANCARLO MIGLIORATI, all'epoca dei fatti segretario della A.S.D. GSO Azzano Mella, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver predisposto la richiesta di tesseramento del calciatore Carlo Tancredi in palese violazione delle procedure previste e con sottoscrizione apocrifa da parte di soggetto non identificato ma comunque riferibile alla società A.S.D. GSO Azzano Mela;

A.S.D. GSO AZZANO MELLA, per responsabilità diretta ed oggettiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Daniele MALGARI, Giancarlo MIGLIORATI e Lorenzo CAPRINI, in qualità di Presidente nell'interesse della A.S.D. GSO AZZANO MELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 giorni di inibizione per il Sig. Daniele MALGARI, di 15 giorni di inibizione per il Sig. Giancarlo MIGLIORATI e di € 100,00 di ammenda per la società A.S.D. GSO AZZANO MELLA

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio